RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

Art. 65 231

Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato

Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice puo' disporre la sospensione del processo se l'ente chiede di provvedere alle attivita' di cui all'articolo 17 e dimostra di essere stato nell'impossibilita' di effettuarle prima. In tal caso, il giudice, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 49.

Versione in vigore dal 4 luglio 2001, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Responsabilità amministrativa degli enti
Estremi	Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Capo	III — Procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative
Sezione	VII — Giudizio
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/responsabilita-amministrativa-degli-enti/art-65-termine-per-provvedere-alla-riparazione-delle-conseguenze-del-reato

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it